



# **COMUNE DI PESCANTINA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
MERCATINO DELL'USATO RISERVATO AI PRIVATI  
NON ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE,  
COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE**

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino dell'usato, privo di carattere commerciale, da intendersi quale strumento atto a favorire, in attuazione dell'art. 7 sexies del Decreto legge n. 208/2008, convertito con Legge n. 13/2009, attraverso il riuso e il riutilizzo degli oggetti, la possibilità di gettare le basi di una nuova economia non più fondata sul concetto di consumismo estremizzato e di usa e getta, ma nella quale lo sfruttamento dei beni venga protratto fino all'effettiva usura e impossibilità di ulteriore utilizzo dell'oggetto attribuendo sotto tale aspetto finalità culturale al mercato dell'usato.
2. La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta o al baratto da parte di privati non esercenti attività commerciale.
3. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:
  - sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
  - promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
  - promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
  - ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
  - contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
  - promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
  - favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
  - promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 2 - ORGANIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE AREE**

1. Il mercatino dell'usato può aver luogo esclusivamente nei giorni e nelle aree individuate con apposito provvedimento della Giunta comunale.
2. L'organizzazione e la gestione del mercatino possono essere affidate, con apposito provvedimento del Comune, ad un soggetto terzo ("gestore esterno") individuato tramite procedura di evidenza pubblica.

## **ARTICOLO 3 - OBBLIGHI E COMPITI DEL GESTORE ESTERNO**

1. In caso di gestione esterna, il soggetto terzo ("gestore esterno") è tenuto a:
  - a. presentare al Comune, ogni anno entro il mese di gennaio, il programma del mercatino dell'usato, al fine di essere approvato con provvedimento della Giunta comunale, così come disposto dall'articolo 2 comma 1.
  - b. organizzare il mercatino, con particolare attenzione nella gestione delle richieste di partecipazione e nell'assegnazione degli spazi;
  - c. controllare il regolare svolgimento del mercatino e il rispetto del presente regolamento da parte dei partecipanti;

#### **ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Possono partecipare al mercatino dell'usato esclusivamente i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) privati cittadini residenti nel Comune di Pescantina che non esercitano attività commerciale in forma imprenditoriale;
  - b) associazioni non a scopo di lucro;
  - c) aziende o enti che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate alla necessità del riuso e alla tutela dell'ambiente (ad es. SER.I.T. s.r.l., ecc.);
  - d) uffici comunali che lo richiedano.
  
2. La partecipazione è in ogni caso esclusa per le categorie degli hobbisti muniti del tesserino di riconoscimento di cui alla LR 6 aprile 2001, n. 10 e per gli imprenditori in genere.

#### **ARTICOLO 5 - SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI**

1. Nell'ambito della manifestazione è possibile vendere o barattare solo oggetti usati di proprietà degli espositori e di valore contenuto (al massimo 200 €), per esempio oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, prodotti informatici, libri, fumetti, ecc...
  
2. È vietato esporre e/o vendere:
  - animali;
  - oggetti di particolare valore antiquario;
  - metalli e pietre preziose;
  - prodotti alimentari;
  - armi, oggetti da taglio a punta atti ad offendere;
  - materiali esplosivi e combustibili;
  - oggetti che rechino offesa alla morale;
  - ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni e/o licenze.

#### **ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

1. Ai fini della partecipazione al mercatino dell'usato occorre presentare preventivamente, almeno 7 giorni prima della data prevista per il suo svolgimento, apposita richiesta di ammissione, utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio comunale competente o dal gestore esterno.
  
2. Saranno accettate le richieste di partecipazione fino al numero massimo degli spazi disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo generale del Comune o al recapito indicato dal gestore esterno.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E DIVIETI PER I PARTECIPANTI**

1. Ciascun partecipante provvede autonomamente ad allestire lo spazio espositivo assegnato (esempio: con tavoli, sedie, ecc..), senza nessun aggravio per il Comune.
  
2. L'espositore si impegna a curare l'allestimento del banco con una esposizione tale da non recare pericolo ai passanti e da non ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
  
3. È vietato infiggere al suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo, o danneggiare la pavimentazione stradale.

4. Gli espositori, al termine dell'evento, devono lasciare lo spazio occupato perfettamente pulito e libero da qualsiasi residuo. Eventuali rifiuti devono essere momentaneamente conservati in appositi contenitori e asportati al termine della manifestazione, a cura degli stessi espositori.
5. Gli espositori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto verso gli altri espositori ed il pubblico.
6. È fatto divieto assoluto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili.
7. I prodotti esposti per la vendita o per il baratto, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

#### **ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ**

1. Chiunque partecipi al mercatino dell'usato in qualità di espositore, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

1. Salvo diversa disposizione di legge, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla L. 689/1981.
2. Ai soggetti nei confronti dei quali sia stata rilevata un'infrazione delle vigenti norme regolamentari, sarà preclusa la partecipazione a successivi mercati dell'usato.